

Roma, 24 Giugno 2016

Alle Strutture territoriali FP CGIL con preghiera di inoltrare  
alle delegate e ai delegati FP CGIL Mibact

### **RICORSI A GOGO'**

Care compagne e cari compagni,

Ci pervengono negli ultimi giorni richieste di chiarimenti circa i ricorsi annunciati contro il bando dei 500 funzionari, anche a seguito di un annuncio di colleghi di altra sigla sindacale che hanno dichiarato di avviare un ricorso avverso l'esclusione dell'obbligo, o presunto tale, di garantire una quota di riserva ai lavoratori interni.

Al riguardo e onde evitare malintesi precisiamo subito che i nostri Uffici legali sono a disposizione dei lavoratori nostri iscritti per valutare la percorribilità dei ricorsi proposti. Ma, sempre per evitare equivoci, noi pensiamo che un ricorso incentrato su questo tema abbia in ogni caso, anche in caso di esito favorevole, scarsi o nulli effetti sul bando. Ricordiamo che questo bando nasce da una norma in deroga alle vigenti normative in tema di assunzioni e che in ogni caso il fatto che non sono stati posti a bando tutti i posti in area terza mantiene la riserva dei posti dall'interno. Oltre queste nostre legittime perplessità, il problema a nostro avviso è molto semplice: anche se le nostre perplessità fossero non corrette e un ricorso di tale fattispecie avesse successo, ricordiamo a tutti che l'art.24 del D. Lgs 150 prevede che in caso di emanazione di concorso pubblico si dispone la riserva dei posti ai lavoratori interni in numero non superiore al 50% dei posti messi a concorso. Questo significa che anche un solo posto destinato ai lavoratori interni soddisfa le previsioni della norma. Inoltre vi alleghiamo una nota di uno degli Uffici legali della CGIL che contiene alcune indicazioni in ordine alla impugnabilità dei bandi di concorso nella quale si precisa quali possono essere le fattispecie impugnabili immediatamente, ovvero all'atto di emanazione del bando. Ve lo giriamo perchè si comprenda quanto poi non sia così semplice addentrarsi nelle massime giurisprudenziali, e in particolare rispetto alle condizioni di impugnabilità dei bandi quando questi non presuppongono un pregiudizio al diritto di partecipazione e quando questi possano determinare una lesione successiva, ovvero alla conclusione delle procedure selettive in ordine al mancato riconoscimento di clausole e/o titoli preferenziali. Questo significa, ad esempio, che la mancata previsione dei posti destinati agli interni di per sè non implica una esclusione dalle possibilità di partecipazione al bando così come la mancata previsione di punteggi per gli anni di servizio prestati. Quindi tali ricorsi, nel caso in cui si possa verificare la loro percorribilità, possono essere presentati quando il bando ha dispiegato i suoi effetti applicativi e non prima. Lo scriviamo non per amore di polemica verso altri che legittimamente hanno opinioni differenti, ma solo perchè noi non vogliamo partecipare a questa gara dei ricorsi che riteniamo materia esclusiva di legali. Noi abbiamo un altro compito e abbiamo Uffici legali su tutto il territorio che, per convenzione, hanno l'obbligo di valutare, prima di assumere i patrocinii delle vertenze, la percorribilità delle istanze proposte dai lavoratori e ribadiamo che questo sistema è pensato esattamente per impedire che i lavoratori possano sprecare soldi, aspettative ed energie in vertenze a perdere. Uffici Legali che, ricordiamolo, sono a disposizione, per le sole consulenze legali, gratuitamente per i nostri iscritti.

Cari saluti  
Claudio Meloni  
FP CGIL Mibact

Il parere legale:

**Archivio selezionato:** Massime

**Autorità:** T.A.R. Roma sez. II

**Data:** 04/03/2011

**n.** 2018

**Parti:** G.D. C. Com. Roma e altro

**Fonti:** Foro amm. TAR 2011, 3, 869 (s.m)

**Classificazioni:** CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - Bando di concorso - - impugnabilità

**Concorsi a pubblici impieghi - Bando di concorso - Impugnabilità - Clausole immediatamente impugnabili - Individuazione - Clausole relative alla valutazione dei titoli e all'attribuzione dei punteggi - Immediata lesività - Esclusione.**

L'onere dell'immediata impugnazione degli atti generali contenenti le prescrizioni disciplinanti una procedura selettiva (gara o concorso pubblico) si manifesta esclusivamente quando le prescrizioni della lex specialis che si ritengono illegittime e che pregiudicano la posizione del concorrente (o dell'aspirante tale, per meglio dire) impediscano di fatto la sua partecipazione tanto che, se l'interessato presentasse la relativa domanda, il soggetto procedente non potrebbe che escluderlo dalla selezione. L'onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve, quindi, essere assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia a quelle clausole che ledano immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. Ogni diversa questione inerente all'applicazione delle norme regolamentari generali, così come l'impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva. Da ciò deriva che non sussiste attualità dell'interesse a ricorrere allorché si controverta in ordine a disposizioni di un bando di concorso non immediatamente lesive, quali la valutazione dei titoli e l'attribuzione di punteggi.

**Utente:** monta8286 MONTALDO PAOLO MARIA E KATIA ENEI - STUDIO LEG. ASS. - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 13.06.2016